

(REDDITOMETRO)

Con ricorso depositato il (omissis), (omissis) opponeva l'Avviso di Accertamento ricevuto il (omissis) con il quale l'Agenzia delle Entrate LECCESE chiedeva il pagamento di IRPEF e sanzioni per l'anno (omissis) perché era risultato un incremento patrimoniale di Lire correlabile all'atto di compravendita rogato dal notaio (omissis) per Euro (.....) che faceva ritenere non congruo, per due o più periodi di imposta, il reddito dichiarato di Lire (.....).

Rilevava la totale infondatezza dell'accertamento, della motivazione e della irrogazione sanzioni. Per l'acquisto del bene immobile, di cui all'atto notaio (.....), aveva ricevuto le relative somme - Euro (.....) - dal coniuge (.....) titolare di impresa stradale e movimento terra, corrente in (.....). Le somme erano state prelevate dai conti a lui intestati - n. (.....) - presso Banca (.....) e Banca (.....) come indicato nello stesso atto pubblico di trasferimento della proprietà.

Aggiungeva che il marito (omissis), era titolare di avviata impresa stradale, ed il finanziamento erogato costituiva il risparmio di una intera vita lavorativa.

Con atto n. (.....) si costituiva l'Agenzia delle Entrate - ufficio di Lecce -, e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Esponeva che rilevata la discordanza tra il costo dell'immobile acquistato, ed il reddito dichiarato, aveva mandato un questionario per ottenere specifici chiarimenti, ed invitando la parte ad esibire eventuali atti certificanti disponibilità di ulteriori beni immobili o mobili. La ricorrente si era limitata ad inviare copia dell'atto di acquisto del (omissis) precisando che l'acquisto era avvenuto "in virtù di un finanziamento ricevuto dal coniuge (omissis).

Accertato, tramite anagrafe tributaria, che il coniuge aveva avuto un reddito di (omissis) per l'anno (omissis) e di (omissis) per il l'anno (omissis), è apparso, tale reddito, del tutto insufficiente a giustificare la quota di incremento patrimoniale imputabile alla ricorrente, per cui non poteva trovare giustificazione un investimento di Euro (omissis). Aggiungeva che i coniugi vivevano in regime di separazione dei beni, e che dall'atto notarile si rilevava che al pagamento del bene aveva provveduto direttamente, mediante assegni circolari non trasferibili, emessi per differenti importi da diversi Istituti di Credito (omissis). Per tale motivo si era proceduto alla determinazione del reddito in modo sintetico, ai sensi dell'art. 38 commi 4-5-6, del DPR 600/73. La prova contraria non era stata fornita. Aveva poi, solo in sede di gravame, precisato che gli assegni richiamati nel contratto di compravendita, erano stati emessi su conti correnti intestati al marito, praticamente due anni dopo rinvio del questionario, il marito sarebbe l'effettivo acquirente, per cui il negozio sarebbe da ritenere un atto di acquisto posto in essere con finalità elusive. All'udienza del (omissis) fissata per la trattazione, la causa, dopo la discussione, è stata introitata per la decisione.

Il thema decidendum di questa causa è accertare se la ricorrente ha provato di aver acquistato il bene immobile di cui all'atto notarile (omissis) con un finanziamento da parte del marito (omissis).

Dall'atto notarile, depositato a cura della ricorrente, emergono in maniera analitica i (omissis) assegni circolari emessi dalla Banca (omissis), di Euro (omissis) cadauno, per un importo di Euro (omissis) i A dell'importo di Euro (omissis) su Banca (omissis) oltre ai due di Euro (omissis) ancora di Banca (omissis) per un totale complessivo di Euro (omissis) oltre ad Euro (omissis) pagati "prima e fuori di questo atto".

A prova che gli assegni indicati nell'atto notarile provengano dai conti correnti di (omissis), è stata depositata certificazione di (omissis) e Banca (omissis), entrambe in data (omissis).

La ricorrente ha adempiuto a quanto chiesto con il questionario, per cui l'opposizione va accolta. Si presenta equa la compensazione delle spese del giudizio, perché la prova, anche se le indicazioni nel questionario vi erano tutte, è stata fornita solo in giudizio.

P.Q.M.

- La Commissione Accoglie il ricorso. Spese compensate.